

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	673	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (2808)	674	
PRESIDENTE	674	
TRUZZI, <i>Relatore</i>	674	
GOMEZ D'AYALA	674	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	674	
Disegno di legge (Discussione):		
Provvidenze a favore della produzione della canapa (<i>Approvato dal Senato</i>) (3035).	675	
PRESIDENTE	675, 677, 678, 679	
ROSATI, <i>Relatore</i>	675, 678	
GOMEZ D'AYALA	676, 678	
TRUZZI	676, 679	
GRIFONE	676	
FERRARI RICCARDO	677	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	677, 678	
HELPER	678	
CAPUA	678	
MARILLI	678	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria. (<i>Approvato dal Senato</i>) (3012).	679	
PRESIDENTE	679	
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		GIRAUDO: Modifica dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 concernente provvedimenti a favore dei territori montani (2822).
		679
		PRESIDENTE
		679, 681
		HELPER, <i>Relatore</i>
		679, 680
		BETTIOL FRANCESCO GIORGIO
		680, 681
		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>
		680, 681
		Proposta di legge (Discussione):
		GOMEZ D'AYALA ed altri: Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche (2899)
		682
		PRESIDENTE
		682, 683
		GOZZI, <i>Relatore</i>
		682
		GOMEZ D'AYALA
		682
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		682
		La seduta comincia alle 9.
		FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Marino.

Discussione del disegno di legge: Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina. (2808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è estremamente semplice tanto per la formulazione quanto per il dispositivo finanziario che lo caratterizza. Esso prevede un impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi. Non mi resta, quindi, che proporre alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei semplicemente chiedere al rappresentante del Governo delle informazioni su alcuni terreni (della cui situazione particolare certamente egli sarà a conoscenza) di proprietà dell'Opera nazionale combattenti, siti nel comune di Licola (provincia di Napoli).

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I terreni dell'Opera nazionale combattenti situati in Licola si trovano nei comprensori dei comuni di Pozzuoli e di Giugliano, a 30 chilometri circa da Napoli e costituiscono un'azienda estesa 422 ettari, formata da 29 poderi condotti a mezzadria, da 152 quote condotte in compartecipazione più 2 appezzamenti minori condotti in affitto ed uno in gestione diretta.

I terreni sono posseduti dall'O.N.C. a titolo patrimoniale ed è stata avanzata la proposta per la costituzione della piccola proprietà contadina mediante l'assegnazione dei poderi agli attuali mezzadri.

La proposta di far eseguire l'operazione dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina venne da questa scartata per ragioni di opportunità data l'elevatezza del prezzo dei fondi, per cui si presentò l'alternativa di effettuare l'operazione di trasferimento dei poderi ai coloni o mediante vendita con pagamento rateizzato oppure mediante ricorso al credito con l'accensione di

mutui di favore per ciascun colono presso un istituto di credito agrario.

Fu prescelta questa seconda soluzione e fu avviata la pratica relativa con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (Meliorconsorzio), nell'intesa che l'operazione sarebbe stata assistita dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui in ragione del 3,50 per cento con il sussidio *una tantum* del 10 per cento della spesa di acquisto.

L'operazione sarebbe stata inoltre assistita dalla fidejussione della Cassa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Si è provveduto al sopraluogo congiunto del tecnico del Meliorconsorzio e della Cassa per i necessari accertamenti sul valore dei terreni.

Il Meliorconsorzio, con lettera del 13 maggio 1957, n. 8534, ha comunicato che dei terreni in parola soltanto una parte, per circa 153 ettari, poteva essere presa in considerazione per la formazione della piccola proprietà contadina aggiungendo che i terreni stessi potevano essere valutati cauzionalmente lire 500.000 all'ettaro.

A seguito di questa lettera l'operazione non ha avuto più luogo perché l'Opera nazionale combattenti ha dichiarato di avere in corso una pratica con la Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento di radicali lavori di trasformazione agraria e, subordinatamente, di non ritenere di dover dare l'assenso alla operazione se non per tutti i 29 poderi e per un prezzo non inferiore alle 850 mila lire ad ettaro.

Il giorno 22 luglio è stato dato incarico ad un tecnico del Ministero di provvedere ad una nuova valutazione dei terreni per vedere di avviare alla soluzione la pratica.

Sono questi i chiarimenti che debbo all'onorevole Gomez D'Ayala.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58 e di 200 milioni

per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di 300 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della produzione della canapa. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore della produzione della canapa ».

Avverto che detto disegno di legge è stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione ha inviato il parere favorevole su questo provvedimento con la seguente motivazione. « Questa Commissione, esaminato nella seduta odierna, per il parere alla IX Commissione (Agricoltura), il disegno di legge: ' Provvidenze a favore della produzione della canapa » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3035), ha deliberato di esprimere parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 4 del disegno di legge ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha inoltre rilevato che le destinazioni dei fondi indicate dall'articolo 1 e dall'articolo 2 del disegno di legge non sembrano concordanti, in quanto l'articolo 1 fa supporre che il disegno di legge si riferisca a fini di carattere generale, mentre l'articolo 2 appare in favore dei singoli interessati. Faccio osservare che

l'articolo 4 del quale la Commissione Finanze e tesoro ha chiesto la soppressione, concerne l'esclusione del Consorzio nazionale produttori canapa dal pagamento della ricchezza mobile. L'onorevole Rosati ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSATI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede lo stanziamento della somma di 1 miliardo e 800 milioni in tre esercizi successivi a partire dall'esercizio 1957-58 per dare contributi tendenti a migliorare la produzione e la conservazione della canapa.

Dalla stessa relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, è posto in evidenza come ogni anno si riduca la superficie coltivata a canapa con una conseguente riduzione del quantitativo del prodotto, ciò che comporta danni di ordine economico e sociale.

Di ordine economico, per la riduzione della disponibilità di canapa che implica a sua volta la importazione di tale fibra o di fibre analoghe, con conseguente esborso di valuta all'estero; di carattere sociale, perché l'assorbimento di lavoro che la coltivazione della canapa consente è di gran lunga superiore rispetto alle altre colture. La modesta produzione attuale già offre il vantaggio della occupazione di circa 25 mila lavoratori, cui vanno aggiunti altri 25 mila addetti all'industria di trasformazione della fibra.

I contributi predisposti dovrebbero permettere di raggiungere una produzione annuale di 500 mila quintali, quota media ritenuta idonea per ristabilire le previste normali condizioni in questo settore.

L'articolazione del disegno di legge è molto snella. Soprattutto è importante l'articolo 1 poiché gli altri articoli riguardano in sostanza i modi di erogazione della somma.

Vorrei, poi, sottolineare ai colleghi della Commissione l'opportunità di non ritardare l'esame di questo disegno di legge.

Non soltanto per i motivi che ho illustrato ma anche, e soprattutto, per evitare il rischio che comporta la riduzione della superficie coltivata a canapa, principalmente in correlazione al provvedimento riguardante la riduzione del 30 per cento del canone di affitto.

Esiste in atto un tentativo da parte dei proprietari di terreni, in accordo con i coloni, di rinnovare i contratti di affitto modificando i criteri di pagamento del canone stesso, ciò che conviene allo stesso contadino in quanto la coltivazione della canapa implica una onerosità materiale per cui il contadino, istintivamente, tutte le volte che gli

e possibile, cerca di sottrarsi a questo tipo di coltura che richiede un lavoro estenuante.

Se non si realizzeranno al più presto possibile degli incentivi diretti o indiretti che, riducendo il costo di gestione dei consorzi e migliorando la produzione, possano infrenare questi tentativi di riduzione delle superfici coltivate a canapa, si andrà incontro a un danno certo.

GOMEZ D'AYALA. Volevo rilevare, indipendentemente dall'ostacolo rappresentato dal parere « condizionato » della Commissione Finanze e tesoro, che sono all'esame della nostra Commissione ben quattro provvedimenti riguardanti tutta la produzione della canapa. Vorrei aggiungere che ve ne è anche un quinto; una proposta di legge tendente a chiedere una inchiesta parlamentare per accertare le condizioni di produzione della canapa e la situazione effettiva delle industrie canapiere.

Questa ultima proposta di legge è partita dalla nostra parte ed è stata annunciata pochi giorni or sono.

Non credo si possa, quindi, esaminare ora questo provvedimento con il quale si stanziavano cifre ingenti per lo sviluppo della canapicoltura; cifre che dovrebbero, in sostanza, essere amministrate dal Consorzio nazionale produttori canapa; consorzio sul quale abbiamo da fare molte riserve, e fondate, se è vero, come è vero, che da molte parti (ed anche da parlamentari appartenenti al partito di maggioranza) è stato proposto lo scioglimento del consorzio stesso.

Non condivido, poi, e non comprendo, i motivi di urgenza prospettati dal relatore, specie se si considera che risulta assegnata alla nostra Commissione la proposta di legge di iniziativa mia e di altri colleghi (che ha il numero 2899) che, riferendosi alla riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche, veramente ha tutti i caratteri dell'urgenza dal momento che, a partire dal 15 agosto, quei canoni cominciano a scadere. Si aggiungano le condizioni imposte dalla Commissione Finanze e tesoro e si vedrà che tutta l'urgenza prospettata cade, perché non potremmo approvare il provvedimento senza sopprimere l'articolo 4 e non possiamo sopprimere un articolo senza rinviare il disegno di legge stesso al Senato, alla ripresa autunnale. Tanto vale quindi, che anche noi, lo esaminiamo con più calma a settembre.

Per quanto riguarda poi la superficie coltivata a canapa, è vero che se ne è avuta una contrazione, ma è pure vero che tale contrazione non si è verificata negli ultimi anni; essa

è avvenuta fino a tre o quattro anni or sono. Da tre o quattro anni in realtà, se dai dati del Consorzio nazionale produttori canapa risulta una riduzione dei quantitativi conferiti, ciò dipende dal fatto che buona parte del prodotto della Campania è stato venduto per altre vie, al di fuori del Consorzio mentre, per quel che a me risulta, le superfici coltivate a canapa sono rimaste, negli ultimi anni, immutate. Il provvedimento di riduzione dei canoni di affitto è stato il più efficace contributo al mantenimento della situazione.

Con questo non nego che sia necessario studiare una serie di misure atte ad incoraggiare la produzione della canapa; e nemmeno sostengo la soppressione del Consorzio la cui istituzione ha sottratto i canapicoltori al sistema di vendita del prodotto attraverso i « mazzieri », ma sappiamo tutti (io personalmente sono stato, poi, componente della consulta del Consorzio nazionale produttori canapa) quanto danaro il Consorzio è stato capace di sperperare per la sola propaganda tra elicotteri, manifesti e filmine e con i risultati che sappiamo. Vi è il pericolo, non immaginario, ma reale, che delle somme stanziare al contadino non arrivi nulla.

TRUZZI. Io sono contrario a rinviare la discussione all'autunno, dato che il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Vorrei quindi pregare il Presidente di considerare se può essere superata l'eccezione sollevata dalla IV Commissione finanze e tesoro. Diversamente, si potrebbe affrontare il problema domani stesso in Commissioni riunite con la Finanze e tesoro. Sempre, naturalmente, che il Governo insista nella sua posizione. Vorrei quindi sentire anche il parere del rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

GRIFONE. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Gomez D'Ayala. Abbiamo un disegno di legge governativo approvato dal Senato; ma abbiamo anche altri tre provvedimenti all'ordine del giorno, che trattano la stessa materia. Inoltre c'è una proposta di legge presentata dall'onorevole Gomez e da altri, che richiede una inchiesta sul Consorzio nazionale produttori canapa, il quale da molti anni è sotto accusa non da parte nostra soltanto, ma anche da parte della destra e della stessa democrazia cristiana, nonché dei contadini in genere. Non ci sentiamo di continuare a dare denari a un ente che non si sa come li spende.

Ci sono poi altri provvedimenti di interesse generale, mentre una parte della Com-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

missione insiste per l'approvazione urgente di un provvedimento d'interesse del tutto particolare.

FERRARI RICCARDO. Ritengo necessario approvare subito il disegno di legge, anche perché la sospensione della discussione implicherebbe un giudizio favorevole alla proposta di nomina di una commissione d'inchiesta avanzata dalle sinistre.

Non sono però del parere di sopprimere l'articolo 4; e vorrei invece che si pervenisse all'approvazione integrale del disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che non ha niente di misterioso, che è molto chiaro e preciso e che va anche a beneficio dei coltivatori.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in discussione, voglio ricordarlo, è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Ora, l'onorevole Gomez D'Ayala rileva che, se noi accettassimo l'emendamento della IV Commissione, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato, il quale non potrebbe approvarlo prima della ripresa dei lavori parlamentari. Io non sono di questo parere, perché, se votassimo oggi stesso il provvedimento, esso potrebbe andare oggi stesso al Senato che chiude domani 25 e domani stesso potrebbe essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, come è avvenuto in altre circostanze. Il problema è di vedere se riteniamo di dovere approvare il provvedimento nel testo in cui ci perviene dal Senato o secondo l'emendamento proposto dalla IV Commissione. Nel primo caso dobbiamo far presente alla IV Commissione il nostro punto di vista e, ove la IV Commissione insistesse, dovremmo rimettere il disegno di legge all'Aula o procedere a Commissioni riunite. Ad ogni modo, non so se la nostra Commissione si voglia assumere la responsabilità di non esaminare il provvedimento, dato che è possibile, come ho mostrato, ottenere un rapido riesame da parte del Senato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio rilevare che mentre questo disegno di legge, già approvato dal Senato, riguarda lo stanziamento di alcuni fondi per il perfezionamento della cultura della canapa, le altre proposte di legge relative alla stessa materia, che sono all'ordine del giorno della Commissione, nonché quella dell'onorevole Gomez D'Ayala per una commissione di inchiesta, sono di genere diverso.

Non mi pare, quindi, che si possa procedere all'esame abbinato di tutti questi provvedimenti.

Perciò, a mio modo di vedere, non si pregiudicherebbe nulla approvando oggi il disegno di legge governativo sottoposto all'esame della Commissione.

Il Ministero dell'agricoltura, da parte sua, insiste perché l'articolo 4 venga mantenuto, perché il Consorzio non rielabora la canapa, e non persegue fini di lucro ma, in sostanza, esercita un complesso di azioni in difesa dei produttori e del prodotto.

Il Presidente ha indicato una possibile procedura; io ritengo, invece che si potrebbe approvare il disegno di legge, stralciando l'articolo 4, che seguirebbe, poi, un suo diverso iter.

PRESIDENTE. Potremmo anche approvare il provvedimento compreso l'articolo 4, senza pervenire però alla votazione finale a scrutinio segreto. In questo modo esprimeremo alla Commissione Finanze e tesoro la nostra insistenza nel voler approvare il disegno di legge nella sua integrità, e la indurremo a meditare di nuovo sul suo parere. Nel caso, poi, la riserva formulata sull'articolo venisse abbandonata, potremmo anche procedere alla votazione segreta.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, e di lire 300 milioni per l'esercizio 1959-60, al fine di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici più progrediti, una maggiore produttività delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono utilizzati per l'erogazione di contributi nella spesa inerente ad iniziative anche a carattere generale, intese a conseguire gli scopi di cui al citato articolo 1, ed attuate non anteriormente al 1° luglio 1956.

I contributi suddetti possono essere corrisposti ai produttori agricoli di canapa, singoli od associati, nonché ad enti ed istituti di sperimentazione. Nel caso che i contributi riguardino iniziative a carattere generale, l'erogazione potrà essere effettuata a favore dei produttori in base alla quantità di canapa conferita ».

GOMEZ D'AYALA. Basterebbe il secondo comma di questo articolo con la parola « possono » che lo caratterizza, per giustificare tutte le nostre preoccupazioni e perplessità. Bisognerebbe introdurre almeno un minimo di garanzia in favore dei coltivatori. Rimettendoci alla discrezione del Consorzio canapa, possiamo essere sicuri che il contadino di Caiavano o di Marcianise non riceverà neppure una lira.

HELPER. Desidererei conoscere se vi è almeno un piano di larga massima per l'utilizzazione di questi fondi.

Ho presente l'esperienza che sto compiendo nella mia regione dove si fanno leggi ben chiare e specifiche. Ritengo sarebbe giusto sapere, in linea magari generalissima, se questi contributi saranno impiegati per la costruzione di opifici o per dare sussidi a cooperative o per favorire lo sviluppo tecnico oppure per stimolare iniziative economiche di vendita e di collocamento.

CAPUA. Dalla lettura del disegno di legge si trae la convinzione che da parte nostra si dia carta bianca al Ministero dell'agricoltura perché spenda una determinata somma. Avanzo, quindi, le mie riserve.

MARILLI. Nell'articolo 2 non si è tenuto conto di quanto detto nel successivo articolo 3, provocando così delle palesi contraddizioni che, associandosi ai misteriosi motivi di urgenza, non esposti, né spiegati, ci inducono ad esprimere parere contrario.

ROSATI, *Relatore*. L'onorevole Helfer ha posto una domanda: se vi sia un piano di distribuzione di queste somme. Queste somme, rispondo, debbono contribuire all'ammmodernamento delle attrezzature, attualmente, per esempio, la macerazione della canapa viene fatta in modo rudimentale. Pure, vi è la possibilità di effettuarla con processi chimici più adeguati. Tuttavia l'erogazione dei fondi, tendendo al miglioramento delle attrezzature, si risolve comunque, a mio avviso, in un vantaggio per la canapicoltura e per i canapicoltori tutti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo aggiungere a quanto detto dal relatore che l'erogazione di queste somme, contrariamente a quanto mostra di credere l'onorevole Gomez D'Ayala, non è rimessa alla discrezione del Consorzio nazionale produttori canapa; difatti in base all'articolo 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per ciascun esercizio, stabilisce le norme per l'erogazione di questi contributi, il Consorzio eseguirà materialmente la distribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, è autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potrà essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.

Il Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore ».

GOMEZ D'AYALA. Se abbiamo espresso le nostre riserve in merito al provvedimento nel suo complesso riserve particolari dobbiamo però esprimere riguardo all'articolo 3 che nel secondo comma prevede un'apertura di credito di 100 milioni a favore del Consorzio nazionale produttori canapa considerato « tramite » per l'erogazione dei contributi.

Non voglio ripetermi ma su un fatto grave debbo intrattenere la Commissione: il Consorzio ha, quest'anno, introdotto un tipo di semente che, per il bassissimo potere di germinazione e probabilmente anche perché avariato, ha ridotto notevolmente, nella provincia di Napoli, la produzione della canapa. Quando i contadini si sono accorti di ciò, hanno elevato le loro proteste; il Consorzio è riuscito a sistemare e ad accontentare un piccolo gruppo di persone ed ha fermato l'iniziativa dei contadini i quali miravano, in base alle norme del codice civile, ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Ho citato questo fatto perché è a parer mio sintomatico, anzi rappresentativo di una linea di condotta che criticiamo. Il Consorzio canapa, quindi, è un'altra richiesta che noi formuliamo, deve essere democratizzato. Così come è strutturato oggi, vigendo la prassi di nominarne dall'alto i dirigenti, difficilmente esso può essere considerato l'espressione dei canapicoltori.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ripeto quanto ho detto già prima: il Consorzio è solo il tramite, non

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

l'organo propulsivo in rapporto all'erogazione dei fondi.

Le preoccupazioni dell'onorevole Gomez D'Ayala mi paiono pertanto fuori luogo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il Consorzio nazionale produttori canapa è esente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile ».

TRUZZI. Considerati i problemi che l'approvazione dell'articolo 4 implica, ritengo si possa e si debba, intanto, cercare di avviarli a soluzione in accordo con la IV Commissione finanze e tesoro. Propongo, pertanto, formalmente, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di legge Truzzi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme per l'esecuzione di una indagine
sulla polverizzazione, la frammentazione
e la dispersione della proprietà fondiaria.
(Approvato dalla VIII Commissione per-
manente del Senato). (3012).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della IV Commissione finanze e tesoro, ritengo si debba rinviare la discussione di questo provvedimento.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa
del deputato Giraudo: Modifica all'articolo 1
della legge 25 luglio 1952, n. 991, con-
cernente provvedimenti a favore dei terri-
tori montani. (2822).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Giraudo: « Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani ».

L'onorevole Helfer ha facoltà di svolgere la relazione.

HELPER, *Relatore*. La proposta di legge in esame, d'iniziativa del collega Giraudo, tende ad eliminare alcune anomalie riscontrate nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, integrata dall'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987.

L'articolo 1 della legge 991 del 1952, che si vuole modificare, suona in questi termini:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superficie del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 28 giugno 1939, n. 976, maggiorato dal coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Sono esclusi dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di cultura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000 ».

Si badi a questo secondo comma. Escludendosi le punte di coltura da esso previste ne deriva che certi comuni che hanno una notevole quota di terreno con reddito altissimo, come per esempio Sanremo, Palermo, ecc., appaiono montani, anche se hanno una situazione economica tale da non comportare l'intervento di particolari favori da parte dello Stato.

La proposta Giraudo tende ad escludere nel computo del reddito per stabilire la montanità del comune, queste colture speciali con reddito superiore a 12.000 lire, e propone perciò l'abolizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

Inoltre (si veda il quarto comma), la proposta Giraudo vuole accordare alla Commissione censuaria centrale la possibilità di inserire nell'elenco dei comuni montani anche « le porzioni di comuni ». Il che vuol dire che per certi comuni, che in buona parte sono montani, ma non per l'80 per cento, si può ammettere ai benefici dei territori montani una porzione del loro territorio, quantunque non costituisca l'80 per cento della intera superficie comunale.

Praticamente, la proposta di legge tende a negare il carattere di montanità a zone che

hanno un profilo economico buono, mentre tende ad inserire nel quadro della montanità altre zone che, pur essendo depresse, la meccanica della legge escluderebbe dai benefici dei territori montani. Pertanto, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. In linea di massima concordiamo con la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Giraudo; vorremmo però fare alcune osservazioni.

Anzitutto, quando si pon mano ad una legge, si dovrebbero correggere tutte quelle parti di cui si avverte l'imperfezione o la scarsa funzionalità.

Sappiamo, ad esempio, che la legge 25 luglio 1952, n. 911, non opera con efficacia nel settore dei mutui, perché, quindi, non profitiamo della proposta di legge in esame per far funzionare meglio il meccanismo delle garanzie statali e rendere veramente accessibile questo istituto agli agricoltori?

Inoltre, dove si costituiscono i Consorzi di bonifica montana, essi non hanno la possibilità di funzionare perché da parte della autorità governativa non ne vengono approvati gli statuti dato che i consorziati vi hanno inserito l'istituto del voto *pro capite* anziché quello del voto plurimo come le autorità governative richiedono.

Un grave inconveniente deriva dal voto plurimo votandosi in base alla quantità di terra, i grandi proprietari si collegano per praticare una politica contraria agli interessi della generalità dei consorziati e il comune deve soggiacere a questa condizione di umiliazione e di lesione dei propri interessi che sono, poi, gli interessi della collettività.

Inoltre abbiamo sempre affermato l'esigenza che il concetto di montanità sia univoco per tutto il territorio della Repubblica. Si verifica invece l'assurdo che il comune di Feltre, agli effetti della legge 2 luglio 1952, n. 703, che stabilisce « Disposizioni in materia di finanza locale », sia classificato comune montano mentre non lo sia agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il comune di Belluno, a 30 chilometri di distanza, si trova nella condizione perfettamente opposta montano agli effetti della legge n. 991, non montano agli effetti della legge n. 703. Queste difformità potrebbero essere eliminate attraverso l'adozione di un criterio costante, comune alle due leggi citate, ed anche alla legge sulle « Norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici » del 27 dicembre 1953, n. 959.

Poiché non esistono motivi di particolare urgenza per l'approvazione della presente proposta di legge e dato anche che il Senato non potrà esaminarla prima della ripresa dei lavori, penso che si potrebbe con vantaggio tener conto di quanto da me esposto per apportare le modifiche evidentemente indispensabili alla legislazione sulla montagna.

HELPER, Relatore. Effettivamente l'onorevole Bettiol ha prospettato una esigenza sentita per quanto riguarda il coordinamento generale delle leggi che interessano i territori montani. È questo, però, un lavoro di non lieve momento che interessa anche altri Ministeri.

La presente proposta di legge tende ad eliminare molte sperequazioni e rappresenta quindi un notevole passo avanti. Per conto mio dobbiamo accontentarci di questo passo, riservandoci di studiare poi la soluzione del problema, magari costituendo un comitato di esperti del problema della montagna.

Per quanto riguarda i mutui che sarebbero inaccessibili ai piccoli proprietari, debbo rilevare che, nella realtà, non vi sono fondi in sofferenza da attribuire a mutui; tutti i capitali disponibili a questo scopo sono sempre stati distribuiti.

E non possono essere stati assorbiti che da piccoli e medi proprietari perché al di là dei medi la legge non consente la concessione di queste somme.

Per quello che riguarda i consorzi, quando fu discussa la legge in questione, l'onorevole Ministro Fanfani si era impegnato a presentare un disegno di legge, che li modificasse in senso più democratico abolendo il voto plurimo e sostituendolo col voto singolo. Ma questo non è ancora avvenuto.

Noi tuttavia possiamo esprimere il voto che i consorzi vengano strutturati secondo il concetto che era stato espresso dall'onorevole Fanfani, ma non possiamo inserire questa questione nella legge in esame, che è indirizzata soltanto a un settore di consorzi, mentre il problema dei consorzi è vasto quanto il territorio nazionale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltura è favorevole alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Giraudo.

Le osservazioni svolte dall'onorevole Bettiol, ci portano a meditare su problemi che non sono di stretta competenza del Ministero per l'agricoltura ma interessano anche i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici; non ritengo quindi di poter dare un parere sulla proposta da lui avanzata e lo invito a formu-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

larla in una forma che non sia quella dell'emendamento, sicché consenta la sollecita approvazione del provvedimento evitando il riesame da parte del Senato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Per quanto riguarda i mutui non mi pare che la risposta del relatore Helfer esaurisca il problema. In realtà i piccoli proprietari ne sono completamente esclusi, in quanto l'intervento della garanzia dello Stato avviene solo dopo che l'istituto mutuante ha esperito tutta la procedura giudiziaria esecutiva nei confronti dell'inadempiente, fino all'asta pubblica. Nessuno, quindi, vuol correre questo rischio. Invece gli istituti chiedono che la garanzia operi automaticamente, nel momento in cui il beneficiario del mutuo non è in condizione di far fronte agli impegni. Con questa carenza della legge, gli istituti mutuant, per essere al coperto, chiedono della garanzie pari a sei, sette volte il valore reale del bene su cui concedono il mutuo, cosicché per un mutuo di un milione deve essere disponibile una proprietà che valga almeno dieci milioni. In questo modo le piccole proprietà non hanno possibilità di accesso al mutuo.

Sono tuttavia d'accordo nel senso di far presente tutte queste esigenze — che l'onorevole Helfer condivide e non può non condividere nella sua qualità di montanaro — in un ordine del giorno che può essere il seguente, da me preparato e firmato anche dagli onorevoli Giraudo ed Helfer:

« La Commissione agricoltura della Camera dei deputati, mentre esprime, nella seduta del 24 luglio 1957, parere favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Giraudo n. 2822 che comporta modifiche all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, riconosce l'opportunità che tutta la legislazione relativa ai territori montani si uniformi ad un unico concetto nella definizione del criterio di montanità ed operi di conseguenza in tutti i territori così classificati. Auspica una pronta revisione del sistema di voto nei consorzi di bonifica con l'abolizione del voto plurimo e la sua sostituzione col voto *pro capite* ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno fino alle parole « voto plurimo », perché non posso impegnarmi per voto *pro capite* in ogni caso.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Accetto il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario e mi dichiaro disposto a modificare conseguentemente il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bettiol Francesco Giorgio ed

altri nella formulazione ad esso data dal proponente su suggerimento del rappresentante del Governo, vale a dire senza le ultime parole « e la sua sostituzione col voto *pro capite* ».

(È approvato).

La proposta di legge Giraudo consta di un solo articolo. Ne do lettura:

« L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, già integrato dall'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i comuni, o le porzioni di comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di comuni, o di porzioni di comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente uni-

tario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più provincie».

Non essendo stati presentati emendamenti, avverto che la proposta di legge, constando di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gomez d'Ayala ed altri: Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche. (2899)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gomez d'Ayala, Miceli, Grifone, Audisio, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Calasso, Compagnoni, Corbi, Fogliazza, Marabini, Marilli, Massola, Pirastu e Villani: « Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche ».

L'onorevole Gozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

GOZZI, *Relatore*. Ritengo che il problema al quale si riferisce la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Gomez d'Ayala ed altri, sia, in sostanza, identico a quello cui si riferisce il provvedimento presentato dagli onorevoli Bonomi ed altri e che è pur esso all'ordine del giorno della Commissione in sede referente.

In sostanza i due provvedimenti si preoccupano dello stato di disagio diffuso tra i contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche i quali sostengono che l'attuale legislazione deve considerarsi del tutto insufficiente per provvedere a riequilibrare la situazione loro e delle loro aziende.

Come i colleghi sanno, la questione è trattata dagli articoli 1640 e successivi del Codice civile in virtù dei quali si prevede che il fittavolo abbia il diritto di chiedere la riduzione fino alla metà dell'importo dell'affitto qualora il danno causato dalle avversità atmosferiche incida sul bilancio generale della affittanza per oltre la metà dei raccolti e si fa distinzione secondo che il rapporto di affittanza corra per un anno solo o per più anni, perché in questo secondo caso il bilancio deve aver riguardo a tutta la durata del rapporto.

Queste disposizioni del Codice sono state considerate insufficienti a provvedere ai bi-

sogni del coltivatore e dell'imprenditore agricolo, in presenza di queste particolari avversità. Si è tentato, da parte del contadino, di rivolgersi alle Commissioni tecniche provinciali le quali hanno il compito di riunirsi anno per anno per determinare l'equo canone della provincia o della singola zona della provincia. Ma queste commissioni tecniche provinciali hanno, nella maggior parte dei casi, rifiutato di entrare nell'argomento in questione in quanto gli indici ai quali debbono fare riferimento per la determinazione dell'equo canone, sono indici a carattere generale e non possono contemplare casi particolari come quelli delle avversità atmosferiche.

E non è questo il solo grosso scoglio da superare, vi è anche il problema accennato specificamente nella proposta di legge Gomez d'Ayala ed altri e cioè il problema se le sezioni specializzate per l'equo canone, presso i vari tribunali, abbiano o meno l'obbligo di attenersi alle determinazioni particolari delle commissioni tecniche provinciali in riferimento a questo particolare fenomeno delle avversità atmosferiche.

Ci sono state sezioni specializzate che hanno ritenuto di non doversi adeguare a queste determinazioni soprattutto in base al principio della libertà di provvedere alla determinazione dell'equo canone indipendentemente dalle indicazioni delle commissioni tecniche provinciali che dovrebbero limitarsi a compiti indicativi, senza pervenire a formulazioni vincolanti per le sezioni speciali.

In altri casi si è fatto ricorso a leggi speciali, per ovviare a questo inconveniente, e cito il caso della legge sulla Sardegna dove si è provveduto con la determinazione di un canone rigido per tutta la provincia colpita e si è inoltre instaurata e riconfermata una prassi seguita in altri casi in base alla quale si è affidato alle sezioni speciali il compito di accertare caso per caso, nelle diverse aziende agricole, la ricorrenza o meno dei motivi che hanno indotto il legislatore a disporre la riduzione del canone.

Se dovessimo attenerci solo al testo della proposta di legge Gomez d'Ayala, dovrei esprimere, pertanto, una grande perplessità perché lo strumento legislativo predisposto è del tutto insufficiente ad alleviare i coltivatori dalle conseguenze negative delle avversità atmosferiche.

Ma l'onorevole Truzzi e l'onorevole Gomez d'Ayala hanno elaborato, altresì, un testo concordato del quale ho preso visione e sul quale esprimo un giudizio positivo poiché i colle-

ghi hanno cercato di creare uno strumento legislativo veramente adeguato alle necessità dei contadini danneggiati.

In sostanza, il provvedimento concordato, si articola in tre distinte norme.

La prima di esse affida al Ministro della agricoltura e foreste la competenza di elencare i territori delle provincie colpite da queste avversità atmosferiche. Questa disposizione, introdotta in diversi altri provvedimenti legislativi, dà la possibilità alle Commissioni tecniche provinciali di procedere alla determinazione concreta delle riduzioni da apportare ai canoni di affitto.

Gli onorevoli proponenti del testo concordato, hanno previsto una riduzione elastica compresa fra un minimo del 25 per cento e un massimo del 40 per cento del canone.

L'articolo 2 si preoccupa che le determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali siano recepite dalle Sezioni speciali per l'equo canone.

L'articolo 3 sancisce il principio della alternatività di questa riduzione con la riduzione prevista dal codice civile, dando la facoltà di scelta.

Questo, in via di massima è il testo concordato che dovevo illustrare e che incontra il mio consenso, aggiungo che questa strumentazione si prevede per l'annata agraria 1956-57 e quindi per le avversità atmosferiche che hanno colpito le aziende agricole nell'anno in corso.

Ne propongo pertanto l'accettazione.

GOMEZ D'AYALA. Poiché il testo è concordato, non debbo fare delle osservazioni di rilievo. Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2. Nel primo comma di questo articolo è stabilito « I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle provincie stabilite nel decreto ministeriale debbono essere ridotti nella misura determinata dalla commissione tecnica provinciale ai sensi dell'articolo 1 ».

Questa formulazione costituisce una ingiusta preclusione per coloro che, al di fuori della applicazione di questa legge, vogliono adire la magistratura ordinaria, pur trovandosi nella zona prevista dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi pare che questa preoccupazione sia eliminata dal primo comma del successivo articolo 3, il quale stabilisce: « È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del codice civile ».

GOMEZ D'AYALA. Il comma da lei citato riguarda un'altra situazione, cioè la con-

dizione di maggior favore prevista dagli articoli del codice civile ivi indicati.

Credo poi che il secondo comma dell'articolo 2 potrebbe essere così modificato: « In caso di controversia sull'applicazione della presente legge, le sezioni specializzate determineranno la riduzione nella misura stabilita dalle commissioni tecniche provinciali ». In questo modo si dice la stessa cosa che viene detta nel testo concordato, ma è più chiara. Perché, quando si dice « in caso di ricorso », non si precisa da chi viene fatto il ricorso. Potrebbe essere anche il proprietario a ricorrere alla sezione specializzata, adducendo che per il proprio fondo non deve farsi adito a riduzione. Ora, se diciamo « in caso di controversia », comprendiamo tutte le possibilità, compresa quella del proprietario che ricorre su questo punto; e le sezioni specializzate sono obbligate a decidere in base al comma precedente.

PRESIDENTE. Io preferirei la formula: « In caso di controversia, le sezioni specializzate per l'equo canone di cui alla legge... applicheranno la riduzione entro i limiti indicati nel comma precedente ».

Comunque, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta in attesa che il testo concordato, elaborato dagli onorevoli Truzzi e Gomez d'Ayala, sia sottoposto all'esame della Commissione, convertito in una normale proposta di legge.

(Così rimane stabilito)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2885) i cui articoli furono approvati nella scorsa seduta.

Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario »:

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2808 e della proposta di legge Giraudò n. 2822 approvati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina » (2808)

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva),

e della proposta di legge.

GIRAUDO. « Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente prov-

vedimenti a favore dei territori montani » (2822)

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marenghi, Marilli, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sangalli, Scarascia, Scotti, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini e Zanoni.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI